

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4962 del 20/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FERRI FILIPPO per l'impianto destinato ad attività di Apicoltura, smielatura e produzione cera d'api, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Giovanni XXIII n. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4990 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **FERRI FILIPPO** per l'impianto destinato ad attività di Apicoltura, smielatura e produzione cera d'api, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Giovanni XXIII n. 60.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **FERRI FILIPPO** (C.F. FRRFPP75H11E289J e P.IVA 03144321209) per l'impianto destinato ad attività di Apicoltura, smielatura e produzione cera d'api, sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Giovanni XXIII n. 60, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta **FERRI FILIPPO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **FERRI FILIPPO** (C.F. FRRFPP75H11E289J e P.IVA 03144321209) con sede legale in Comune di Casalfiumanese (BO), via della Repubblica n. 10, per l'impianto sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), via Giovanni XXIII n. 60, ha presentato, nella persona di Gian Marco Capra, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 18/04/2019 (Prot. n. 4700/NCI) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 4916 del 24/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2019 al PG/2019/65686 e confluito nella **Pratica SINADOC 14881/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2019/85075 del 29/05/2019, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali al fine di esprimere il parere di propria competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6787 del 30/05/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

30/05/2019 al PG/2019/8552, ha trasmesso la richiesta di integrazioni alla ditta, sospendendo contestualmente il procedimento amministrativo.

- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/29884 del 25/02/2020, verificata l'assenza delle integrazioni richieste, ha proposto al SUAP l'emissione di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di concludere l'iter amministrativo dell'AUA così come presentata.
- Il S.U.A.P. del comune di Borgo Tossignano, subentrato nella gestione della pratica al SUAP del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota Prot. n. 2999/2020 del 31/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2020 al PG/2020/124948, ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla ditta al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 29/06/2020 al prot.n. 2294/2020, al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del comune di Borgo Tossignano, con propria nota Prot. n. 3602/2020 del 08/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/10/2020 al PG/2020/145346, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta in data 08/09/2020 al prot.n. 3150/2020, al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/146023 del 09/10/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Borgo Tossignano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 12/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FERRI FILIPPO
Comune di Borgo Tossignano (BO), via Giovanni XXIII n. 60

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso poderale di proprietà costituito dall'unione delle acque reflue domestiche provenienti dal bagno interno all'edificio a servizio dei dipendenti e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla pulizia delle attrezzature e dei contenitori (maturatori) con acqua e detersivi domestici. L'assimilazione alle domestiche è comprovata in quanto attribuibile al comma a) punto III Capitolo 2.3 del DGR 1053/2003 e in quanto i prodotti trattati provengono esclusivamente dall'azienda stessa. L'attività non è continuativa, ma solo nei periodi primaverili ed estivo con una smielatura settimanale ed un conseguente lavaggio settimanale.

Le acque vengono preventivamente trattate mediante adeguati impianti di trattamento degli scarichi parziali e poi sottoposte a trattamento finale mediante depuratore a fanghi attivi.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. I sistemi di pretrattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
2. Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs.

- 152/06 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
3. L'impianto di depurazione a fanghi attivi dovrà essere dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo atto a segnalare eventuali rotture o guasti all'impianto stesso; dovrà essere sottoposto a regolari operazioni di verifica/manutenzione/controllo;
 4. Al primo intervento di ristrutturazione, venga realizzata la separazione delle acque saponose del bagno (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003.
 5. **Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.**
 6. Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
 7. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
 8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA così come presentata la SUAP in data 18/04/2019 e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 14881/2019

Documento redatto in data 12/10/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.